Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Noceto e la Parrocchia di S. Martino di Noceto per la disciplina dei rapporti per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "A.M. Granelli – I. Devodier ved. Malvezzi"

L'anno ……addì ……. del mese di ……presso la Sede Comunale

fra

l'Amministrazione Comunale di Noceto, con sede in Noceto, p.le Adami 1, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane, Cultura e Istruzione in forza del decreto sindacale n. 171/2025 domiciliata per la funzione presso il Comune di Noceto, codice fiscale 00166930347.

e

la Parrocchia di S. Martino in Noceto che gestisce la Scuola dell'Infanzia Paritaria "A.M. Granelli – I. Devodier ved. Malvezzi" con sede in via Saffi a Noceto rappresentata dal parroco pro tempore…. – legale rappresentante della parrocchia, codice fiscale n. 91005110340;

Richiamati:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione ai sensi del quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale e impegna le istituzioni pubbliche a favorire le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali dirette al perseguimento di finalità di interesse generale e di rilievo sociale;

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», che riconosce il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, individuando, per queste ultime, i requisiti necessari al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica, nonché le condizioni volte a garantire un'offerta formativa improntata a criteri di qualità, efficacia ed equipollenza del trattamento scolastico;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, che definisce le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, inserisce la scuola d'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29/11/2007 recante "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis comma 2, del

decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27";

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), che prevede l'istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, finalizzato a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, a contrastare le disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, nonché a promuovere la qualità dell'offerta educativa, la continuità del percorso educativo e scolastico e la partecipazione delle famiglie;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che disciplina il "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", promuovendo la continuità del percorso educativo e la cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in regime di pluralismo istituzionale;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che disciplinano i principi, le modalità e gli strumenti volti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica delle persone con disabilità;

Richiamato il quadro normativo regionale di riferimento:

- la L.R. 8 Agosto 2001 n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999 n. 10" che disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000 n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita e si ispira alle finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo che in particolare;

- promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo in particolare all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la Scuola dell'obbligo;
- favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico - didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali

- la L.R. 25 novembre 2016, n.19 "Servizi educativi per l'infanzia. Abrogazione della L.R. 10 gennaio 2000, n.1" con la quale la Regione Emilia Romagna detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato;

- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 ("Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per l'elevamento dei livelli di istruzione e di formazione"), atta a regolare la programmazione territoriale dell'offerta formativa e la qualificazione dei servizi;

Richiamate le intese regionali pluriennali e le conseguenti Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R. Emilia-Romagna) vigenti in materia di approvazione degli schemi di intesa tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR-ER), ANCI Emilia-Romagna e le associazioni maggiormente rappresentative delle scuole paritarie (quali FISM), volte a definire i criteri per lo sviluppo del sistema integrato regionale;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la «Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024»;

- con deliberazione n. 51 del 14 settembre 2021, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato gli «Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia», ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, e della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12;

- i predetti atti di indirizzo regionali valorizzano il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, fondato sul pluralismo dell'offerta educativa e sulla collaborazione tra Stato, Regione, enti locali, scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e altri soggetti del territorio;

- i medesimi indirizzi promuovono, in particolare:

- il consolidamento e la qualificazione dell'offerta educativa;
- il miglioramento della qualità dei servizi e dei relativi assetti organizzativi;
- la continuità educativa tra i servizi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e docente;
- il coordinamento pedagogico e la progettazione educativa;
- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
- il rafforzamento della collaborazione tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie, anche mediante il ricorso a strumenti convenzionali;
- il sostegno all'accessibilità e alla sostenibilità economica dei servizi per le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili.

Richiamato, altresì, l'art. 33 della Costituzione, ai sensi del quale la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

Considerato che:

- l'offerta educativa presente sul territorio del Comune di Noceto per i bambini da 0 a 6 anni è costituita da un sistema integrato di offerta pubblica e privata sia nella fascia da 0 a 3 anni che in quella da 3 a 6, pertanto per rispondere alle suddette priorità si è inteso attuare una molteplicità di azioni che agiscono oltre che sui servizi comunali anche su quelli privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- questo sistema ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d'infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola dell'obbligo;

Ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale, il sostegno alle scuole paritarie, in quanto assolvono ad una fondamentale funzione educativa e sociale;

Considerato che:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;

- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa tra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

Premesso:

- che la scuola dell'Infanzia Paritaria "A.M. Granelli – I. Devodier ved. Malvezzi", aderente alla F.I.S.M, dal 1963 con decreto ministeriale prot. n. 488/802 è stata riconosciuta paritaria, requisito fondamentale per mantenere in atto la convenzione;

- che la presenza di questo polo educativo amplia ed integra l'offerta sul territorio comunale, costituendo un valido supporto per le famiglie e che è interesse ed obiettivo dell'Amministrazione il suo sostegno, al fine di mantenerne gli standard qualitativi e quantitativi;

- che il Comune di Noceto intende assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale;

Dato atto che la condizione essenziale per attivare la convenzione tra l'Amministrazione locale e la scuola paritaria dell'infanzia in oggetto è che questa sia autorizzate al funzionamento dall'autorità scolastica competente;

Ritenuto pertanto di disciplinare i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e la citata Scuola attraverso la stipula di apposito accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Accoglienza dei bambini

L'Ente gestore della Scuola si impegna ad accogliere i bambini, che compiono i tre anni di età entro le date indicate dalle vigenti disposizioni in materia, senza alcuna discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, nonché residenza, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini condizioni di svantaggio culturale o disabili,

Art. 2 Partecipazione delle famiglie

L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali.

Art. 3 Sistemi tariffari

L'Ente gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto dal successivo art. 11, si impegna ad individuare rette di frequenza sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Art. 4 Vigilanza igienico-sanitaria

La struttura, il personale e il servizio di refezione sono soggetti ai controlli e alla vigilanza delle autorità competenti secondo la normativa vigente. L'Ente gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie applicabili.

Art. 5 Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

L'Ente gestore si impegna a realizzare gli orientamenti educativi mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola.
L'Ente gestore si impegna, altresì, ad uniformarsi alla normativa vigente che regolamenta la scuola paritaria, per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni.
L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria, altre scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del Dlgs n. 59/2004.

Art. 6 Qualifica e trattamento del personale

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso sono fissati dalle leggi in materia, dal contratto nazionale di lavoro del settore e dagli eventuali accordi decentrati e aziendali.

Art. 7. Assicurazione

È fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale dipendente e volontario e dei bambini ed al rispetto della normativa in materia di assistenza e previdenza sociale.

Art. 8. Servizi per l'accesso e la frequenza

L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, adeguando per i medesimi l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. L'iscrizione e l'accesso alla scuola dell'infanzia paritaria sono garantiti a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini con disabilità e stranieri, adeguando l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. Qualora le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, è riconosciuta priorità ai bambini residenti nel Comune e in tutto l'ambito territoriale di riferimento dell'Ente Locale; i bambini non residenti sono accolti in presenza di posti disponibili.

L'Ente gestore, in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie, assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 9 Coordinatore pedagogico

L'Ente gestore della scuola d'infanzia convenzionata e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai coordinamenti pedagogici provinciali e locali.
Il coordinamento pedagogico è svolto dai pedagogisti della FISM cui la scuola è federata.
Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi ed i dirigenti delle scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante.
Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bimbi stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

Art. 10 Informazione, documentazione e rendicontazione

Sarà cura dell'Ente gestore informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione e a comunicare al Comune i nominativi dei componenti del Comitato di gestione di cui al successivo art. 13.

La scuola dell'Infanzia paritaria si impegna a trasmettere al Comune il numero delle sezioni funzionanti, calendario scolastico, orari di funzionamento, numero alunni iscritti, numero bambini disabili certificati inseriti nella scuola, numero insegnanti, importo della eventuale quota di iscrizione, importo della retta mensile di frequenza con le eventuali riduzioni applicate.
L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare al Comune copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente con un rendiconto sull'utilizzo del contributo di cui al successivo articolo.

Art. 11 Impegni dell'Ente locale

L'Ente locale si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell'offerta formativa finanziando l'Ente gestore, che mantenga il riconoscimento della parità di cui alla legge 62/2000, attraverso l'erogazione di un contributo fisso annuale pari ad euro 40.000,00 (senza rivalutazione ISTAT), a titolo di riconoscimento del ruolo del servizio pubblico svolto dalla scuola.
Il contributo potrà essere variato dall'Amministrazione comunale sulla base delle disponibilità di bilancio e il nuovo importo sarà comunicato alla Parrocchia successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;
Il comune garantirà, in base alle disponibilità di bilancio, il servizio di trasporto scolastico e personale incaricato della dovuta assistenza durante lo stesso – ai sensi della normativa vigente - e la quota relativa alla fruizione di tale servizio sarà a carico delle famiglie dei minori frequentanti ed introitata dal Comune.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto dall'Amministrazione Comunale in due rate annue:
- la prima rata, pari alla metà della quota fissa, dopo la sottoscrizione della convenzione (nell'anno successivo sarà erogata entro il mese di giugno);
- la seconda rata, pari alla metà della quota fissa sarà erogata il mese di novembre;

Art. 13 Istituzione organi

Recependo i contenuti del regolamento gestionale della scuola (art. 6 e 7), sono costituiti i seguenti organi:

A) Comitato di Gestione
B) Collegio dei docenti
C) Assemblea dei genitori

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione – rinnovato ogni tre anni - è così composto:
- il Parroco pro tempore che ne è il Presidente di diritto
- un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale
- la coordinatrice, nominata dal parroco
- un rappresentante del personale docente

- tre rappresentanti dei genitori, uno per ogni fascia di età
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 Recessi

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare in ogni momento il puntuale e regolare adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.
In caso di gravi inadempienze della Scuola, tali da compromettere le qualità del servizio prestato, la presente convenzione si intenderà risolta ipso iure ed a tutti gli effetti di legge, lasciando impregiudicata ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere.
L'Amministrazione si riserva comunque diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, dando preavviso scritto alla scuola, a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della scadenza della convenzione stessa.

Art. 15 Validità

La presente convenzione decorre dal 1/9/2026 al 30/6/2029 con scadenza armonizzata rispetto a quella dell'anno scolastico. Alla scadenza essa si intende cessata senza necessità di comunicazione alcuna.

Art. 16 Varie

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge ed a quanto previsto nel regolamento della scuola…

Noceto, _____

Per la Scuola d'Infanzia
Il Legale Rappresentante
Don Daniele Franciosi

Per il Comune
La Responsabile del Servizio
Risorse Umane Cultura Istruzione
Simona Sansuini